

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1679

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BOBBIO Luigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2002

—————

Modifiche al regime del gratuito patrocinio in materia
di assistenza legale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Alle modifiche apportate nella materia delle spese di giustizia con il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è seguita una attenta riflessione sulle possibili conseguenze applicative della normativa in questione - in relazione all'articolo 115 - che, se non corretta, potrebbe comportare una paralisi dei procedimenti di criminalità organizzata con la sua entrata in vigore, avvenuta in data 1° luglio 2002.

Da un accurato monitoraggio presso le varie sedi giudiziarie, infatti, è emerso che nella grande maggioranza dei procedimenti ove figurano persone ammesse allo speciale programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, i difensori di tali soggetti, a differenza di quelli dei soggetti non abbienti, risultano iscritti negli albi degli avvocati di un distretto di Corte di appello diverso da quello in cui ha sede l'autorità procedente.

Pertanto, se rimanesse invariato il testo unico, potrebbe verificarsi un serio e concreto pregiudizio alla celere definizione dei menzionati procedimenti posto che la normativa in parola vieterebbe di fatto agli stessi professionisti di espletare compiutamente il mandato difensivo ricevuto.

L'articolo 82 del testo unico, pure richiamato dall'articolo 115, prevede infatti che al difensore «fuori distretto» non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

Quest'ultima disposizione, invero, travalica il testo della delega che prevedeva originariamente solo una riproposizione del testo precedente, il quale nulla stabiliva in ordine alle spese anticipate per le trasferte dal difensore della persona ammessa a protezione,

dovendo rimanere salvaguardato il necessario criterio di specialità.

Tale disposizione, con tutta evidenza, non consentirebbe ai difensori di partecipare ai procedimenti in corso, con immediate ricadute negative sulla durata delle varie fasi processuali, eventualità questa da scongiurare atteso che il ritardo nella celebrazione dei processi potrebbe comportare anche scarcerazioni in massa di detenuti per gravi delitti di criminalità organizzata, ragione per la quale si impone una immediata rivisitazione normativa della materia.

Va considerato, a tal proposito, che in molte sedi giudiziarie non vi sarebbero difensori sufficienti a garantire la celebrazione dei processi, per le norme sull'incompatibilità previste dall'articolo 106 del codice di procedura penale, per la cosiddetta «incompatibilità ambientale» e per le insopprimibili ragioni di sicurezza e riservatezza connesse al peculiare mandato difensivo, inconveniente questo che è sempre stato ovviato, fino ad oggi, con la massiccia partecipazione di difensori provenienti da fuori distretto (circa mille).

Appare dunque importante salvaguardare la possibilità per i difensori fuori distretto di esercitare il proprio mandato difensivo avendo certezza del recupero delle spese sostenute per l'attività svolta.

Da ultimo deve evidenziarsi che la legislazione speciale prevede, tra l'altro, l'esclusiva competenza territoriale di determinati uffici giudiziari (ad esempio il tribunale e l'ufficio di sorveglianza di Roma sono gli unici, per tutto il territorio nazionale, competenti a valutare l'applicazione e l'esecuzione dei benefici penitenziari per le persone ammesse al programma speciale di protezione, ai sensi dell'articolo 16-*nonies*, comma 8, del citato

decreto-legge n. 8 del 1991, introdotto dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45) e lo svolgimento di attività difensiva fuori distretto e presso località riservate (videoconferenze, interrogatori, colloqui con l'assistito, eccetera), circostanze queste che renderebbero addirittura incostituzionale la previsione di una limitazione territoriale del difensore così come prevista dal combinato disposto degli articoli 82 e 115 del testo unico (lo stesso testo unico, infatti, per evitare censure di incostituzionalità, ha previsto all'articolo 80 una deroga alla limitazione territoriale del difensore per tutte le magistrature aventi sede unica sul territorio nazionale dimenticando però di annoverarvi quella suindicata, prestando così il fianco alle censure anzidette).

D'altra parte, dalla relazione del predetto articolo 115 (rinvio alle norme sulle tariffe professionali e valutazione dell'impegno professionale), e dalla stessa rubrica del Titolo

III, nel quale tale articolo è inserito («estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale»), si evince chiaramente che la disciplina ivi prevista era stata inserita al solo fine di adeguare gli onorari dei difensori delle persone ammesse a protezione a quelli previsti per i difensori dei non abbienti.

In conclusione, la sostanziale equiparazione della disciplina concernente la difesa del soggetto ammesso a protezione a quella prevista per i non abbienti può ottenersi con la mera abrogazione dell'articolo 115 del testo unico e con l'integrazione della normativa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 8 del 1991, come sostituito dall'articolo 6 della legge n. 45 del 2001, la quale preveda la corresponsione degli onorari nella misura prevista per il patrocinio a spese dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come sostituito dall'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Le spese di assistenza legale di cui al comma 6 sono liquidate osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità. Il Ministero dell'interno, per il tramite del Servizio centrale di protezione, provvede al pagamento delle somme liquidate nonché al rimborso delle spese documentate riportate nella tariffa professionale. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello dell'Autorità procedente, sono dovute le spese documentate e le indennità di trasferta.

6-ter. Presso il Consiglio nazionale forense è istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato delle persone ammesse al programma di protezione».

Art. 2.

1. L'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato delle persone ammesse al programma di protezione, istituito ai sensi dell'articolo 1, è deliberato dal Consiglio nazionale forense, su domanda dell'avvocato, in presenza dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) attitudini ed esperienze professionali;
- b) assenza di sanzioni disciplinari;
- c) anzianità professionale non inferiore a sei anni;

2. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento, se interviene una sanzione disciplinare.

3. L'elenco è pubblico, è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è disponibile presso il Consiglio nazionale forense e presso tutti gli uffici giudiziari.

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo per i difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82».

Art. 4.

1. L'articolo 115 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato.

